



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 24/01/2020

Oggetto: ART.110 TUEL 267/00. PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI N. 3 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. D1, ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000.-

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata come di seguito:

N.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	ALESSIO ALDO	Sindaco	SI
2	ROMANO VALERIO	Vice Sindaco	SI
3	GUERRISI FRANCESCA	Assessore	SI
4	MOLITERNO CARMEN	Assessore	SI
5	ITALIANO ROCCO	Assessore	SI
6	ROMEO GIUSEPPE	Assessore	SI

Presenti N. 6, assenti N. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale *DOTT.SSA MARIA ALATI*

Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ;

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 6 del 15/01/2020 (SETTORE I - AFFARI GENERALI)

che così recita:

VISTA la Delibera GM n.116 dell'11/12/2019 ad oggetto "approvazione nuova dotazione organica – Programma triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021", trasmessa alla COSFEL; VISTA la nota prot. N.297 del 7/1/2020 con la quale la COSFEL ha chiesto al Comune la riproposizione della programmazione vista l'impossibilità di inserimento della pratica nell'ultima seduta dell'anno 2019;

PRESO ATTO della nuova dotazione organica e dell'assetto organizzativo dell'Ente articolato in 7 settori, cinque dei quali coperti ad interim per assenza di categorie D (figure professionali idonee);

CONSTATATO che:

- tra i settori retti ad interim vi sono quello finanziario, tributi ed entrate, lavori pubblici e vigilanza;
- il Comune, proprio per l'assenza di figura professionale idonea all'interno dell'Ente, ha una serie di criticità e ritardi che non consentono il normale funzionamento dell'Ente e la possibilità di superare i motivi che hanno decretato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose;

RITENUTO nelle more della riproposizione della programmazione di fabbisogno del personale 2020/2022 propedeutica all'avvio delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti, programmare assunzioni di personale con lo strumento di cui all'art.110 comma 1 del TUEL 267/2000;

RIBADITO quindi, che tra il personale in servizio non vi è nessuna figura idonea a ricoprire in maniera esclusiva il centrale ruolo di responsabile dei settori lavori pubblici, economico-finanziario e tributi;

RIBADITO che nell'ultimo quinquennio il comune ha avuto 28 cessazioni, di cui n.6 cat. D3 e n.3 cat. D1, a fronte di nessuna assunzione;

VISTO l'art. 110 comma 1 del TUEL che recita:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;

VISTO lo Statuto Comunale che prevede la possibilità di ricoprire i posti di responsabili di servizio mediante contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

Visto l'art. 16 comma 1-quater del D.L n. 113/2016 il quale stabilisce che le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti e responsabili ex art. 110, comma 1, del D.lgs 267/2000 non entrano nel tetto di spesa per assunzioni flessibili;

Ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni in materia di stipula dei contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni direttive contenute nell'art. 110 del TUEL, con le modalità applicative previste dalla normativa vigente, risultando a tale scopo il posto di categoria D del settore tributi vacante;

Visto il disposto dell'art. 9, comma 28 del d.l. 13 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di recente novellato dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che nella formulazione attualmente vigente, prevede: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto](#)

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

Ricordato, in particolare, come il recente intervento normativo recato dall'art. 1 ,comma 4 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione, avvenuta con la L. 2 agosto 2014, n. 114 statuisca: "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;

Considerato che il D.L. n. 90/2014, prevede, ai fini dell'applicazione del citato comma 557, che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della nuova normativa;

Richiamato il Parere della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 264/2014 in cui si

statuisce che: *"per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo il limite evidente delle risorse che possono ritenersi disponibili alla Il/ce della disciplina ora richiamata, non appaiono operare gli ulteriori limiti posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, 11. 78. Non si può, però, al contempo mancare di evidenziare come, pur consentendo la norma un aumento dell'incidenza della spesa di personale, l'Ente dovrà prestar particolare attenzione ad evitare il possibile connesso effetto negativo relativo all'irrigidimento della struttura del proprio bilancio, con la conseguente minore manovrabilità delle spese ai fini del concorso al risanamento della finanza pubblica"*.

Considerate le diverse deliberazioni delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti che, oltre ad indicare specifiche disposizioni tecnico-organizzative contenute nella normativa di riferimento, indicano il limite insuperabile da parte della P.A. del contenimento progressivo della spesa del personale qualunque sia la forma organizzativa che è libera di darsi;

Richiamata, anche, la deliberazione della Corte dei Conti Liguria n. 53/2014, relativa agli incarichi ex art. 110 Tuel dopo le innovazioni introdotte con il D.L. n. 90/2014, che ha evidenziato che, rispetto al testo previgente, la nuova formulazione dell'articolo 110, comma I ha, da una parte, eliminato il riferimento alla natura di diritto pubblico dei contratti stipulati e, dall'altra, individuato nuovi limiti numerici, quantitativi alla conferibilità di detti incarichi da parte degli enti locali. Pertanto, non essendo state apportate variazioni sostanziali ai fini della normativa sul contenimento della spesa del personale, devono tuttora ritenersi valide le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie nella delibera 12/2012, secondo cui agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma I del TU EL, non si applicano i vincoli assunzionali previsti dall' articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010;

Tenuto conto che la legge di conversione del d.l. 90/2014 ha modificato il comma 28 del citato articolo 9 del d.l. 78/2010, secondo cui i vincoli previsti in tale disposizione non si applicano agli enti che sono in regola con i limiti di cui ai commi 557 e 562;

Dato atto che il Comune di Gioia Tauro è in regola con la normativa in materia di spesa del personale;

Ritenuto, pertanto, di dover programmare le assunzioni di n.3 categorie D con contratto ex art. 110 c.1 del D.Lgs. 267/2000, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, al fine di non pregiudicare l'attività amministrativa attualmente alla paralisi, a causa dell'assenza di professionalità qualificate, capaci di gestire attività complesse , quali la contabilità ed i lavori pubblici di un Ente che è anche in dissesto finanziario, specialmente in costanza dell'assenza del personale ex artt. 110 e 145, D.Lgs. 267/2000, assegnato alla Commissione Straordinaria nominata ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., la quale ha gestito l'Ente fino al giugno 2019 ;

Acquisiti:

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il parere del collegio dei revisori prot. com.le n. 2211 del 23.01.2020;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente deliberato ed è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta

Di programmare, per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, l'assunzione di n.3 unità di personale Cat. D1 per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di Istruttore Direttivo Contabile e di Istruttore Direttivo Tecnico con le modalità di cui all'ex art. 110 c.1 del D.Lgs. 267/2000, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali;

Di formulare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore Personale dell'ente affinché adotti gli atti gestionali finalizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel 267/2000, all'avvio della

procedura di selezione di n.3 figure di Istruttore Direttivo Contabile Settore Economico Finanziario, di Istruttore Direttivo Contabile Settore Tributi e di Istruttore Direttivo Tecnico, con decorrenza dalla stipula del contratto e con una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali;

Di dichiarare con distinta votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 24/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ANTONIO PISANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000)

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 24/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori interessati come sopra riportati.

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

Voti Favorevoli 6 Voti Contrari 0 Astenuti 0

D E L I B E R A

- 1. di approvare la suesesa proposta di deliberazione N. 6 del 15/01/2020 ;**
- 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ad unanimità**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to ALDO ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to ANTONIO PISANO

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro li, 24/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to ANTONIO PISANO